

L'AGEVOLAZIONE SPETTA SE SI VINCOLA UNA QUOTA DI UTILE 2024

Per la stagione dei bilanci sulla Mini-Ires, è ora di decidere

DI FRANCESCO LEONE

Le imprese che intendono avvalersi del regime della mini-Ires dovranno dovrà vincolare ad una "apposita riserva" almeno l'80% dell'utile conseguito nell'esercizio 2024.

Nell'attesa di verificare il soddisfacimento di tutte le numerose condizioni richieste dalla disciplina, la scelta di avvalersi dell'agevolazione va assunta già in sede di approvazione del bilancio relativo al 2024.

La mini-Ires, o Ires premiale, disciplinata dall'art. 1 commi 436-444 della legge n. 207/2024, prevede un'aliquota IRES del 20% sul reddito imponibile del 2025 per le imprese che effettuano investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 e che mantengono una certa continuità occupazionale, garantendo comunque un incremento minimo della stessa.

Per accedere al beneficio fiscale, le imprese dovranno necessariamente compiere un primo passo nel corso dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024. La normativa agevolativa impone, infatti, l'obbligo di accantonare ad una "apposita riserva" un importo non inferiore all'80% dell'utile civilistico realizzato nel 2024. Tale decisione deve essere assunta durante l'assemblea di approvazione del bilancio, in cui gli amministratori propongono la destinazione dell'utile ai soci, i quali poi decidono liberamente, tenendo conto dei vincoli legali e statuari vigenti.

Nella parte del verbale di approvazione del bilancio in cui si delibera sulla destinazione dell'utile 2024, sarà necessario evidenziare la scelta di vincolare gli utili per poter fruire dell'agevolazione.

Poiché la norma richiede che il vincolo operi mediante accantonamento ad una "apposita riserva", è opportuno denominare esplicitamente la riserva, richiamando la disciplina istitutiva dell'agevolazione (ad esempio, "Riserva IRES premiale legge n. 207/2024").

Considerando che si tratta di una decisione sulla destinazione dell'utile, la proposta di bilancio presentata in assemblea non dovrebbe già includere tra le voci del patrimonio netto la riserva da costituire.

Va rilevato, inoltre, come la decisione compete esclusivamente

all'assemblea e, quindi, non risulta vincolante una diversa (o assente) indicazione in nota integrativa, documento deputato ad ospitare la proposta degli amministratori sulla destinazione dell'utile (art. 2427, comma 1, n. 22-septies del codice civile). Così come, non rappresenta un ostacolo alla scelta dell'assemblea neanche la presenza di un verbale del consiglio di amministrazione che non citi o non fornisca sull'argomento specifiche indicazioni.

In via generale, è comunque necessaria l'interazione tra amministratori e soci. I risultati di questa dialettica dovrebbero essere riflessi nel verbale dell'assemblea. In particolare, gli amministratori dovranno informare i soci dei vantaggi connessi all'agevolazione, senza però trascurare l'evidenziazione dei vincoli e delle condizioni da rispettare.

Una decisione ragionata da parte dei soci presuppone la consapevolezza che l'istituenda riserva non potrà essere distribuita fino al 31 dicembre 2026, pena la decadenza dell'agevolazione.

Il beneficio fiscale, poi, non è sostanzialmente a "costo zero", dato che presuppone l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e capitale umano.

Ciò rende necessario una condivisione delle strategie, con gli amministratori che assumono l'impegno a portare avanti piani di investimenti coerenti con l'agevolazione e con i soci che appoggiano tale impegno, consci del fatto che per ottenere il risparmio d'imposta Ires sono necessari sforzi economici e finanziari, anche rilevanti in certe situazioni.

Un aspetto controverso permane riguardo all'utile di riferimento su cui calcolare la quota da accantonare a riserva, ossia se esso rilevi al lordo o al netto della quota di utile che, in applicazione di specifiche regole, deve essere comunque già accantonato a riserve di utile "non distribuibili". È il caso della quota da destinare a riserva legale o la quota non distribuibili in presenza di utili su cambi non realizzati. In attesa di chiarimenti, risulta più prudente calcolare la riserva sull'utile lordo, come risultante in bilancio, salvo la possibilità di un parziale svincolo successivo.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746

